

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**SELVA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

Karla Tucker condannata a morte negli USA è stata giustiziata lo scorso 4 febbraio;

l'opinione pubblica mondiale aveva chiesto a gran voce che alla giovane fosse data una possibilità di sopravvivere;

il presidente del Parlamento europeo José Maria Gil Robles aveva sollecitato l'applicazione di una pena diversa e aveva ricordato che già lo scorso 15 gennaio l'Assemblea di Strasburgo si espresse per la commutazione della pena sottolineando l'evidente pentimento della donna;

negli USA ci sono attualmente 48 donne nel braccio della morte che rappresentano l'1,5 per cento della popolazione in attesa di esecuzione;

il prossimo 20 aprile sarà eseguita negli USA la condanna alla pena capitale nei confronti di Erica Sheppard, una giovane nera di 23 anni;

la pena di morte è tuttora in vigore in 136 dei 184 membri delle Nazioni Unite;

si fucila in Cina, si impicca in Iran, si impicca e si fucila in Nigeria, si decapita in Arabia Saudita, eccetera;

secondo *Amnesty International* sono state almeno 40 mila le persone giustizzate nel decennio che va dal 1980 al 1990; senza contare le 4.272 sentenze capitale eseguite nel 1996 —;

quali iniziative abbia adottato negli ultimi tempi il nostro Governo, anche in occasione di numerosi incontri in Italia e all'estero del Presidente del Consiglio, per sensibilizzare gli altri Paesi, in particolare gli USA, affinché la pena di morte possa essere abolita;

cosa di recente sia stato fatto per consentire a Silvia Baraldini di tornare nel suo Paese a scontare la pena per cui è stata condannata negli USA. (3-02043)

**DUCA e GASPERONI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Il Sole 24 ore* del 27 febbraio scorso ha ospitato un corsivo a firma A.O. dal titolo « Via i cappelli dai vagoni », nel riquadro di un articolo « Sulle Ferrovie dello Stato bufera in Parlamento », nel quale il firmatario dell'articolo al pari di altri articolisti vicini alla società Efeso S.p.A. sostenitori della gestione Necci e compagni, diventa il microfono del nuovo corso di La Spezia, inteso non con riferimento alla procura della Repubblica di La Spezia che ha evidenziato l'intreccio tra Necci ed imprenditori, ma con riferimento alla logica, che ispira l'articolo in questione in base alla quale l'incidente spezzino, assieme ad altri che sono accaduti [pur se in misura inferiore alla media degli ultimi anni e delle altre ferrovie europee, a parte quelle inglesi che dopo la privatizzazione si rifiutano di fornire i dati sui loro incidenti persino alla Unione Europea e alle organizzazioni internazionali ferroviarie (U.I.C.)];

capri espiatori dell'inefficienza delle F.S. e responsabili del dissesto ferroviario sono i lavoratori dipendenti dell'azienda —;

se risulti che la Confindustria faccia parte degli assetti proprietari del quotidiano « *Il Sole 24 ore* »;

se risponda al vero che Ferrovie dello Stato S.p.A. abbia aderito alla Confindustria e, in caso affermativo:

quale sia la quota associativa, in lire, versata annualmente;

se abbia effettuato nomine nell'ambito delle associazioni aderenti a Confin-

dustria, centrali o periferiche, e in caso di risposta affermativa chi siano i nominati;

se risponda al vero che le imprese fornitrice del materiale rotabile tipo Eurostar e Pendolino, le cui carenze ogni giorno sono pagate dagli utenti che scaricano la loro rabbia e insoddisfazione sui lavoratori delle Ferrovie dello Stato, aderiscono alla Confindustria;

se tra i soggetti esecutori del progetto T.A.V. vi siano imprese collegate a « Tangentopoli » e, in caso positivo:

se tali imprese siano state tempestivamente allontanate dalle commesse ferroviarie;

se tra queste vi siano imprese aderenti alla Confindustria, come ad esempio la FIAT, tramite le sue società collegate;

se risponda al vero che l'ex presidente di Confindustria, durante la gestione Necci, abbia avuto importanti commesse dalla Ferrovie dello Stato S.p.A. e se esse, ad esempio per la stampa degli orari ferroviari, siano state revocate;

se risponda al vero che il fratello dell'ex presidente della Confindustria sia stato amministratore di una delle società partecipate da FS S.p.A., e in caso affermativo:

quale sia stato il bilancio di quella società;

quali provvedimenti risarcitori siano stati messi in atto da F.S. S.p.A.;

se risponda al vero che F.S. S.p.A. ha chiesto risarcimenti, ed in caso affermativo in quale misura, agli amministratori di Efeso S.p.A. e se invece abbia assunto alle dipendenze di F.S. amici e parenti degli amministratori di Efeso S.p.A., dopo gli sprechi prodotti a carico dei bilanci di F.S. S.p.A.;

se siano a conoscenza dei fatti sussurrati e quali misure intendano adottare per evitare che con i soldi degli italiani si continuino a pagare le varie « cupole », logge, lobbies, che hanno messo cappello da decenni sulle ferrovie e che oggi tentano

di depistare le proprie corresponsabilità scaricando le colpe sui lavoratori dipendenti;

se e in che modo sia stato applicato il principio sano e giusto secondo il quale chi sbaglia paga e, in caso affermativo, chi e quanto abbia pagato. (3-02054)

**PICCOLO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza delle persone handicappate, persegue la finalità di tutelare, anche in via indiretta, soggetti che si trovano in condizioni di particolari difficoltà (handicap) e bisogno (necessità di assistenza continua);

in particolare, l'articolo 21 della legge in esame prevede: *a)* che i portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla categoria prima, seconda o terza della tabella A allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (1° comma); *b)* che gli stessi soggetti abbiano la precedenza in sede di trasferimento a domanda (2° comma);

inoltre, l'articolo 33 della suddetta legge stabilisce, al comma 5, che il genitore o il familiare lavoratore, « con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui convivente, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso »;

la dottoressa Credendino Rosa, coniugata con Boccia Luigi, dipendente del Ministero del lavoro ed in servizio presso l'Uplmo di Como in qualità di sociologa, ha

più volte richiesto il trasferimento in una sede più vicina alla sua famiglia che, come risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal comune, si compone, oltre che di se stessa, dei seguenti congiunti conviventi: Boccia Luigi (nato a Casoria il 26 luglio 1965), Boccia Vincenzo Daniele (nato a Napoli il 29 luglio 1996) e Boccia Rosa Immacolata (nata a Poggiomarino l'8 dicembre 1923), tutti residenti in Casoria alla via G. Pastore, n. 57;

le istanze di trasferimento sono state prodotte dalla dottoressa Credendino ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la necessità di assistere la congiunta Boccia Rosa Immacolata, affetta da gravissima minorazione, certificata con decreto dell'Asl Napoli 3 che, in sede di accertamento a norma dell'articolo 4 della succitata legge, ne ha addirittura riconosciuto la « connotazione di gravità »;

la direzione generale degli affari generali e del personale del ministero del lavoro (divisione XII, sezione 3<sup>a</sup>) ha rigettato l'ultima istanza di trasferimento della signora Credendino ritenendola, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 29 luglio 1996, come « non prodotta ai sensi della legge n. 104 del 1992 giacché allo stato non vi è la convivenza in atto con l'handicappato, requisito considerato necessario dal giudice delle leggi per poter godere dei benefici concessi dalla legge *de qua* »;

la stessa direzione generale ha successivamente ribadito il proprio orientamento negativo in risposta ad una ulteriore richiesta della dottoressa Credendino che segnalava al ministero del lavoro l'intervento in materia del Consiglio di Stato — sezione III — che, in data 10 dicembre 1996, aveva reso apposito e chiarissimo parere (n. 1813), nonché le circolari applicative del ministero delle finanze (circolare n. 2 del 9 luglio 1997) e del ministero dell'interno (circolare n. 59 del 1° agosto 1997) con le quali (in conformità al parere del Consiglio di Stato) si riconosceva che, in entrambe le fattispecie

contemplate dagli articoli 21 e 35 della legge in questione, l'esercizio del diritto da parte dei soggetti interessati dovrà essere subordinato unicamente alla verifica dell'esistenza del posto vacante nella sede di destinazione della richiesta, non rilevando nei confronti di tali soggetti neanche l'eventuale esistenza del vincolo di permanenza nella sede di assegnazione;

invero, il Consiglio di Stato, in ordine all'ambito applicativo dell'articolo 33, 5<sup>o</sup> comma della legge n. 104 del 1992, ha esplicitamente affermato che: « ritenere che la norma possa operare solo in presenza di una convivenza in atto tra il familiare dipendente ed il portatore di *handicap* significa attribuire alla norma una portata eccessivamente limitata, non in sintonia con la *ratio* dell'intero costrutto della legge. Infatti, richiedere la convivenza in atto tra il soggetto bisognoso di assistenza e il dipendente che chiede l'avvicinamento impedisce, in pratica, di rendere concretamente applicabile la norma, atteso che proprio la lontananza dal nucleo familiare nel quale è annoverato il soggetto portatore di *handicap* impedisce quella convivenza che, invece, dovrebbe fungere da presupposto di ammissibilità della domanda di trasferimento; »

lo stesso alto consesso ha, quindi, ritenuto che l'indirizzo interpretativo espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 luglio 1993, n. 325 — per quanto autorevole — possa essere disatteso dall'operatore pratico, essendo la pronuncia del giudice delle leggi « vincolante sul piano ermeneutico solo nell'ambito del procedimento nel quale la questione è stata sollevata »;

tale orientamento interpretativo è stato fatto proprio — come innanzi ricordato — da diverse Amministrazioni dello Stato, tra le quali il ministero dell'interno e quello delle finanze, mentre continua ad essere respinto dal ministero del lavoro, nonostante l'avviso espresso in merito anche dal dipartimento della funzione pubblica (espressamente richiamato nel parere

del Consiglio di Stato), secondo cui deve ritenersi sufficiente che il soggetto portatore di handicap conviva con la famiglia del lavoratore richiedente il trasferimento;

la contraddittoria applicazione della legge n. 104 del 1992 nell'ambito dell'amministrazione pubblica genera una ingiustificata ed iniqua disparità di trattamento nei confronti dei soggetti tutelati dalla medesima -:

quali provvedimenti intendano, rispettivamente, adottare per garantire l'esercizio del diritto sancito dall'articolo 33, quinto comma, della predetta legge alla signora Credendino Rosa al fine di consentirle — quale unico familiare in grado di farlo — di prestare, con continuità, assi-

stenza materiale e morale alla sua parente convivente, signora Boccia Rosa Immacolata, affetta da gravissima ed irreversibile minorazione;

se, inoltre, non ritengano necessario ed urgente assumere idonee iniziative per definire una disciplina uniforme nell'intero comparto delle amministrazioni dello Stato in merito alla corretta e coerente applicazione della legge n. 104 del 1992 a favore dei soggetti portatori di handicap e dei familiari che li accudiscono, atteso che l'anzidetta normativa trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro. (3-02055)